

Usura psicofisica in assenza di riposi compensativi

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 21225 del 20 Ottobre 2015, ha definito che il compenso per il lavoro domenicale senza riposo compensativo ha natura retributiva, fermo restando il risarcimento del danno subito.

Il danno da "usura psicofisica", derivante dall'assenza di riposo dopo sei giorni di lavoro, va poi distinto dall'ulteriore danno per "infermità" dovuta all'attività continua non seguita dai riposi settimanali.

Nella prima ipotesi, il danno deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive; nella seconda ipotesi il danno alla salute o biologico va dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa nascente dall'illecito contrattuale.

.....

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è espressa nel senso che lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore e ha distinto inoltre l'eventuale danno biologico.

Il fatto

La controversia trae origine dal contenzioso instaurato tra un Comune ed un suo dipendente.

Il lavoratore aveva svolto attività di custodia in favore del Comune nelle domeniche e nei giorni festivi senza aver goduto dei relativi riposi compensativi.

Il dipendente aveva adito il tribunale per il riconoscimento della maggiorazione del 20% (come previsto dalla normativa applicabile alla fattispecie) sul lavoro domenicale svolto, nonché la retribuzione per i giorni di riposo compensativo non fruiti.

Il lavoratore vedeva accolte le sue richieste in grado di appello, i cui giudici condannavano il datore di lavoro al pagamento di una determinata somma relativa al risarcimento di quanto sopra.

I giudici di secondo grado motivavano la pronuncia definendo che nel regolamentare la remunerazione della giornata destinata al riposo settimanale con la retribuzione ordinaria unitamente alla maggiorazione del 20%, la norma competente (art. 17 del d.p.r. 13/5/1987, n. 268, relativo alla disciplina del comparto degli enti locali), assolveva unicamente ad una funzione retributivo - corrispettiva e non anche risarcitoria, con la conseguenza che al lavoratore spettava la retribuzione per i riposi compensativi non fruiti, parametrati al lavoro svolto di domenica con la maggiorazione del 20%, nonché il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato godimento dei riposi compensativi, che liquidava ex art. 1226 facendo ricorso all'importo della paga giornaliera, non contestata nella sua entità, per ogni giornata di riposo non goduta.

Il datore di lavoro proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, in particolare sostenendo, da un lato, l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva la natura non risarcitoria della maggiorazione sancita dall'art. 17 del d.p.r. citato; dall'altro, assumeva l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva che il danno alla salute derivante dalla mancata fruizione del riposo compensativo oltre il sesto giorno consecutivo di lavoro non aveva necessità di essere provato.

La decisione

La Suprema Corte respingeva il ricorso.

Nell'occasione, i Giudici affermavano un importante principio di diritto già presente nella precedente giurisprudenza di legittimità, che , per la sua importanza, merita qui di essere ribadito.

La Corte ricordava infatti che la giurisprudenza aveva già avuto modo di ribadire che la fattispecie di prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo non poteva essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l'arco dei sette giorni, atteso che una cosa è la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell'obbligazione retribuitiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo. In questa seconda ipotesi poi (ove non sia consentita, dalla legge e dal contratto, una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro), il compenso è dovuto a norma dell'art. 2126 c.c., comma 2, che espressamente gli attribuisce natura retribuitiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto di natura personale.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Nello stesso solco, continuava la Corte, si è poi affermato che, “in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da "usura psicofisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali.

Nella prima ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale”.

Quindi, rilevavano i Supremi Giudici, la corte del merito aveva fatto corretta applicazione di questi principi, dal momento che aveva riconosciuto parte della somma non già a titolo di risarcimento del danno biologico o esistenziale, bensì a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione dei riposi compensativi, “dovendosi inoltre condividere l'affermazione secondo cui, per un verso, il riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo costituisce un diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 c.c., e, per altro verso, risponde ad una nozione di comune esperienza che l'attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie psicofisiche, se protratta senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate e il riposo che sopraggiunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla normale cadenza settimanale non può, di per sé, compensare tale crescente disagio”.

Da tutto quanto sopra , pertanto, ne discendeva il rigetto del ricorso.

In definitiva

In sentenza si è ricordato il principio di diritto per cui il giorno di relax settimanale, dopo sei giorni di lavoro consecutivo, è un diritto inalienabile e irrinunciabile del lavoratore, garantito dalla Costituzione ed è anche funzionale a una buona prestazione lavorativa, per la cui qualità è necessario che il lavoratore recuperi le energie psicofisiche.

Con la pronuncia riportata, la Cassazione ci ha fornito un importante chiarimento stabilendo la differenza che c'è tra due ipotesi ben distinte.

La prima è quella del lavoro domenicale senza riposo settimanale (è il caso del lavoratore che abbia lavorato oltre il sesto giorno consecutivo, ossia per tutti e 7 i giorni della settimana, senza ottenere un giorno di riposo). In questo caso, il danno da usura psicofisica si presume, non richiede una prova specifica e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, tramite ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive. Il danno alla salute (o biologico) deve invece essere sempre provato e non può essere presunto.

Nella seconda ipotesi, cioè quella per cui il riposo compensativo viene goduto oltre l'arco dei sette giorni (differente cioè da quella precedente, in cui il riposo non viene goduto affatto, mentre in questa avviene anche se in ritardo), al lavoratore spetterà un compenso a titolo di retribuzione, salvo il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto.

Quindi, in altre parole, la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro rappresenta danno da usura psico-fisica, distinto dall'ulteriore ed eventuale danno alla salute o danno biologico che si concretizza, invece, in un'infermità del lavoratore determinata dall'attività "usurante" svolta in conseguenza del lavoro continuo a cui non seguono riposi settimanali.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)